

Nicolangelo D'Acunto

Fonti e problemi di storia assisana nelle Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l'Alto medio evo di Sergio Mochi Onory

[A stampa in "Atti dell'Accademia Properziana del Subasio", s. VI, XXII (1994), pp. 85-112 © dell'autore -
Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Nel 1961, aprendo un suo intervento sul tema *Vescovi e città nell'età precomunale*, Eugenio Duprè Theseider affermava: "Il titolo di questa mia relazione ne dimostra facilmente l'intento: voglio rifarmi agli studi di un insigne storico scomparso da non molti anni, e per me un caro amico: Sergio Mochi Onory. È doveroso ch'io lo ricordi qui; e voglio aggiungere che, s'egli fosse stato ancora in vita, a lui sarebbe spettato di svolgere, da par suo, il tema"¹. Erano passati, allora, otto anni dalla morte del Mochi Onory, ma quel che più sorprende è che ne fossero trascorsi quasi trenta da quando lo stesso studioso tifernate aveva pubblicato due volumi sui rapporti tra vescovi e città: *Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l'alto medioevo*² e *Vescovi e città (sec. IV-VI)*³, rispettivamente del 1930 e del 1933. La nostra sorpresa aumenta quando, scorrendone la bibliografia degli scritti, ci accorgiamo che, dopo quelle due prove giovanili ma già pienamente mature, il Mochi Onory non ritornò più sui rapporti esistenti tra vescovi e città⁴. In questa sede ci occuperemo soltanto delle *Ricerche sui poteri civili dei vescovi*, nelle quali largo spazio è dedicato ad Assisi, città che è invece quasi del tutto assente nell'altra opera citata.

Non è inutile ripercorrere brevemente la biografia del Mochi, non senza qualche osservazione sulla tradizione di studi nella quale si innesta la sua attività scientifica.

Nato a Cagli il 21 agosto del 1902, ma assai legato a Città di Castello, ove risiedeva abitualmente quando era libero dagli impegni accademici, Sergio Mochi Onory, terminati gli studi liceali, si trasferì a Roma, dove nel 1925 si laureò in giurisprudenza con Francesco Brandileone. Questi lo indirizzò verso gli studi storico-giuridici e, proprio per perfezionare le sue conoscenze sulla storiografia giuridica tedesca, si recò a Monaco di Baviera. Al suo ritorno, nel 1930, insegnò dapprima diritto ecclesiastico all'università di Siena, quindi, dopo un triennio trascorso a Sassari, storia del diritto a Siena dal 1935. Nel 1941 fu invece chiamato sulla cattedra di storia medioevale della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove restò fino al giorno della morte (9 luglio 1953)⁵.

Anche soltanto ripercorrendo le tappe esteriori della biografia del Mochi, balza all'occhio la differenza profonda del suo rispetto agli attuali *curricula* accademici italiani. Ciò non stupisce, tuttavia, chi consideri che proprio agli storici del diritto si devono in gran parte i progressi delle scienze storiche - e segnatamente della medievistica - dalla seconda metà dell'Ottocento almeno fino agli anni Cinquanta di questo secolo, sopra tutto in Germania⁶. Per quanto riguarda l'Italia questo fenomeno storiografico coincide con quella tradizione di studi che il Croce definiva la "scuola

¹ E. DUPRÈ THESEIDER, *Vescovi e città nell'età precomunale*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX - XIII)*. Atti del II convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma 1961), Padova, Antenore, 1964 (Italia sacra, 5), p. 55.

² Roma 1930, (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 2).

³ Zanichelli, Bologna 1933 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 8).

⁴ Cfr. Bibliografia degli scritti di Sergio Mochi Onory, «Rivista di storia del diritto italiano», 26 (1953), pp. 21-23, poi ristampata in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, 2. Raccolta di Studi in memoria di Sergio Mochi Onory, Milano, Vita e pensiero, pp. 15-17. Per i risultati relativamente recenti sull'argomento l'unico tentativo di sintesi è rappresentato da *I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania*, a c di C.G. MOR e H. SCHMIDINGER, *Annali dell'Istituto storico italo germanico*. Quaderno 3, Bologna, il Mulino, 1979. Per le singole realtà locali si rinvia alla ricca bibliografia della «Rivista di storia della Chiesa in Italia».

⁵ Si veda in proposito M. VIORA, Sergio Mochi Onory, «Rivista di storia del diritto italiano», 26 (1953), pp. 18-20; M. VIORA, Sergio Mochi Onory. 21 agosto 1902 - 9 luglio 1953, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, 2 cit., pp. 11-14.

⁶ Sulle ragioni della fine di questa egemonia si veda C. VIOLANTE, *Storia e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro (Atti dell'incontro di Studio, Firenze 1985)*, a c. di P. GROSSI, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 65-125.

economico-giuridica”⁷ e alla quale giustamente Mario Viora riconduceva l’attività scientifica del Mochi, considerandola come l’ideale prosecuzione delle ricerche dei vari Schupfer, Patetta, Tamassia, Solmi e Besta⁸, tutti autori che avevano unito “l’ossessione” positivista per il rispetto delle fonti con un robusto senso storico⁹.

Ma veniamo alle *Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l’alto medioevo*. Il titolo stesso del volume, proprio in virtù della sua chiarezza e della sua larga descrittività merita qualche osservazione. Consapevole della difficoltà di individuare una “Umbria” altomedievale, l’autore sceglie come ambito di ricerca le città che rientravano nella regio VI della distrettuazione augustea. Le sue “ricerche” - e la scelta di questo sostantivo, equivalente semantico dei termini tedeschi “Untersuchungen” e “Forschungen”, è forse un implicito ma voluto riferimento ad alcuni capolavori della storiografia giuridica tedesca di argomento italiano¹⁰ - abbracciano un arco cronologico che si estende dal VI al XI secolo.

Il problema dei poteri civili dei vescovi in Italia non era certamente nuovo quando il Mochi lo affrontò. Per ricercarne le origini relativamente remote basti il riferimento a Carl Hegel, che già nel 1847 aveva riservato un lungo capitolo della sua opera più famosa alla origine dell’autorità vescovile e agli inizi della “comunità cittadina” nei secoli IX e X¹¹. Non è certo questa la sede per ripercorrere le tappe del dibattito storiografico sull’argomento¹², ma è necessario soffermarsi brevemente su di un aspetto particolare che emerge dai numerosi e importanti contributi forniti su questo tema da Gioacchino Volpe¹³ tra il 1908 e il 1923¹⁴. Il Mochi Onory conosceva bene quegli studi, tanto che nelle *Ricerche sui poteri civili dei vescovi* ne citò due tra i più importanti¹⁵. Sul piano metodologico le affinità col Volpe sono del tutto inesistenti, ma al lettore attento non sfugge che lo studioso tifernate usi più volte i termini “organamento” e “svolgimento”. È stato autorevolmente osservato che proprio queste sono “parole-chiave” del lessico volpiano, caratterizzato dal “fervido ricorso ad immagini e similitudini, tratte di preferenza dalla biologia in coerenza con quel vitalismo e organicismo che era nel suo spirito, come in altri e vari spiriti del suo tempo”¹⁶.

Si deve però notare che la prosa di Mochi Onory ha, per il resto, caratteristiche esattamente opposte rispetto a quella del Volpe. Per lo studioso tifernate l’esattezza dell’espressione, l’aderenza al linguaggio delle fonti e la sobrietà della struttura sintattica sono regole inderogabili. Ciò che

⁷ B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*, II, Bari, Laterza, 1930², p. 143.

⁸ Cfr. VIORA, Sergio Mochi Onory. 21 agosto 1902 - 9 luglio 1953, in *Contributi dell’Istituto di storia medioevale*, 2 cit., pp. 2-4.

⁹ Per i lineamenti fondamentali della scuola economico-giuridica e i necessari complementi bibliografici si veda VIOLANTE, *Storia e dimensione giuridica cit.*, pp. 68-74; E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1990, pp. 11-16.

¹⁰ Solo a titolo di esempio si pensi all’importanza capitale per la storia del diritto e delle istituzioni dell’Italia medioevale di opere come L. M. HARTMANN, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien*, Leipzig 1889; F. SCHNEIDER, *Untersuchungen zur Italienischen Verfassungsgeschichte*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 18 (1914-24); J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, 4 voll., Innsbruck 1868-1874.

¹¹ *Geschichte der Städttsverfassung von Italien*, vol. 2, Leipzig 1847, pp. 48-103, trad. it., *Storia della costituzione dei municipi italiani*, Milano-Torino 1961, p. 370 sgg.

¹² Si badi però che i contributi più significativi sono in larga parte riconducibili alle opere citate più sopra alla nota nr. 10.

¹³ Sugli studi medievistici del Volpe si veda I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, Napoli, Guida, 1977, pp. 441-586 e, per la bibliografia, p. 616 sg.

¹⁴ *Conti e vescovi. Vescovi e città*, in G. VOLPE, *Medioevo italiano*, nuova ediz., Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. ----, ma già in «*Studi storici*» (1908) e «*La cultura*» (1911); Per la storia delle giurisdizioni vescovili della costituzione comunale e dei rapporti fra stato e chiesa nelle città medievali «*Studi storici*», 21 (1913) e, in estratto, Mattei, Pavia 1913, ristampato in G. VOLPE, *Toscana medievale. Massa marittima Volterra Sarzana*, Firenze, Sansoni, 1964, pp. 1-139; *Vescovi e comune di Volterra*, Firenze, *La voce*, 1923, in VOLPE, *Toscana medievale cit.*, pp. 141-311; *Lunigiana medievale*, Firenze 1923, in VOLPE, *Toscana medievale cit.*, pp. 313-534.

¹⁵ Precisamente *Vescovi e comune di Volterra cit.* e *Lunigiana medievale cit.*; cfr. *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 132, nota 2.

¹⁶ C. VIOLANTE, *Gioacchino Volpe: il periodo pisano (1895-1906)*, in *Studi e ricerche in onore di Gioacchino Volpe nel centenario della nascita*, Roma, Giovanni Volpe editore, 1978, p. 182 sg. Per questo aspetto della prosa volpiana CERVELLI, *Gioacchino Volpe cit.*, p. 455 sg.

aumenta la validità dell'assunzione di termini come 'organamento' e 'svolgimento' all'interno del lessico storiografico quale "spia" di una precisa affinità, che si estende ad aspetti ben più sostanziali delle *Ricerche sui poteri civili dei vescovi*. Secondo il Violante il concetto di organamento rinvierebbe, per il Volpe, alla biologia e servirebbe a descrivere il passaggio dalla società allo Stato in uno sviluppo che, partendo dal basso, da piccoli organismi semplici, per naturale crescita darebbe luogo a sempre più complesse articolazioni politico-sociali¹⁷. Il Mochi Onory non formula alcuna esplicita riflessione sull'argomento ma, come vedremo, nelle sue opere dà prova di una notevole duttilità metodologica, che gli consente di superare i limiti derivanti dalla supina accettazione del formalismo tipico della storiografia giuridica del tempo suo.

Nelle centonovantacinque pagine che costituiscono le *Ricerche* del Mochi il termine organamento ricorre ben ventidue volte; all'incirca una ogni otto pagine. Lo studioso tifernate parla di "organamento ecclesiastico"¹⁸, di "organamento cittadino"¹⁹, di "organamento statale"²⁰, di "organamento interno del Ducato"²¹, di "organamento politico"²² e, infine, di "organamento feudale locale"²³. Non meno significative sono le quattro ricorrenze del termine 'svolgimento', anch'esso assai caro al Volpe²⁴. Si tratta di consonanze lessicali di certo non imputabili al caso e che, se da un lato rivelano il successo di certe espressioni dello storico abruzzese anche in ambienti storiografici del tutto o quasi eterogenei rispetto al suo, dall'altro fanno sospettare l'esistenza di affinità meno palesi, ma tutt'altro che trascurabili, dal punto di vista dei contenuti, come più avanti si cercherà di mostrare.

Al Mochi Onory va riconosciuta una grande capacità di individuare nuovi problemi storiografici, che solo nel secondo dopoguerra la medievistica ha riscoperto e approfondito. Sulla base di una ricca documentazione, lo studioso tifernate compì una verifica puntuale dei poteri civili dei vescovi sicuramente attestati dalle fonti umbre. Ne risultò un libro che, nella sua voluta essenzialità, testimonia della affidabilità del metodo di ricerca. Quando le fonti non consentono di giungere a conclusioni sicure, il Mochi si astiene dal formulare anche le ipotesi più verosimili. Tuttavia l'estrema vigilanza dell'autore, perennemente attento a non mettere il piede al di fuori dello stretto sentiero che segna il cammino della sua ricerca, non gli impedisce di porre in evidenza i nessi esistenti fra la sua specifica problematica e il più generale "organamento" della vita cittadina nell'alto medioevo umbro.

In sei agili capitoli il Mochi lumeggia dapprima l'evoluzione dei poteri civili dei vescovi dai primi secoli della cristianizzazione di queste città fino alla guerra greco-gotica (cap. 1), quindi esamina separatamente la situazione delle terre rimaste bizantine e di quelle passate ai longobardi (capp. 2 e 3). Il quarto capitolo tratta del periodo della dominazione franca e il quinto del secolo X. Conclude il volume una ricerca che occupa il capitolo 6, in cui si individuano i tratti fondamentali dell'evoluzione istituzionale delle città umbre nei secoli XI e XII con una "spregiudicatezza metodologica" che rende ragione del "fiuto" col quale un rigoroso giurista come Mochi Onory intuì che la preminenza vescovile nella vita cittadina, testimoniata solo sporadicamente dalle fonti umbre, era di carattere extra-giuridico, si fondava cioè su poteri di fatto, in contesti istituzionali nei quali "la sovranità se nominalmente risiedeva in un'unica autorità ordinaria, praticamente era esercitata da numerose autorità locali"²⁵. È, questa, una constatazione che anticipa di trent'anni almeno le ricerche di Giovanni Tabacco sulla "allodialità" del potere nell'alto medioevo, sulla impossibilità di concepire per quell'epoca autorità forti e sovrani che effettivamente potessero esercitare la loro autorità sulle

¹⁷ Si veda in proposito la introduzione di C. VIOLANTE a VOLPE, *Il Medio Evo*, nuova ediz., Roma-Bari, Laterza, 1990, p. XIII.

¹⁸ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 7, 69, 86.

¹⁹ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 20, 115.

²⁰ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 24, 71, 88, 89, 102, 104, 119, 120, 121, 137.

²¹ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 67, 132.

²² Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 135, 161.

²³ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 136.

²⁴ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 8 ("s. della costituzione cittadina"); p. 44 ("s. della costituzione cittadina"); p. 133 ("s. del potere vescovile"); p. 161 ("s. possibile").

²⁵ MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 182.

popolazioni²⁶. Ma nel Mochi Onory questa consapevolezza si accompagnava a una concezione del potere politico medievale ancora legata a concetti come “stato” e “sovranità” dei quali solo la storiografia di questo secondo dopoguerra ha dimostrato l’inadeguatezza euristica. Dagli studi del Tabacco, per esempio, risulta chiaramente che non è corretto considerare nemmeno l’Impero medievale come uno “stato” nel senso moderno del termine. Esso era piuttosto un nucleo egemonico labilmente collegato con dinastie signorili in pieno sviluppo, con chiese vescovili e abbaziali che progressivamente si potenziavano, con città sempre più orientate verso l’autonomia. Perfino l’Impero, mancando di un apparato burocratico vero e proprio e di una sede stabile, consisteva in realtà in un piccolo, sebbene relativamente potente, apparato militare itinerante, accompagnato da un certo numero di chierici (la “capella regia”) e dalla cancelleria. Erroneo sarebbe dunque confondere questa realtà con il pur ricco simbolismo del potere di cui gli imperatori carolingi e i loro successori si ammantavano. Tutto ciò ci consente un primo ma non inutile aggiornamento delle ricerche svolte dal Mochi Onory, perché rende molto più chiaro il senso dell’apparente contraddizione che vi sarebbe fra un potere universale che dovrebbe detenere la sovranità e la reale atomizzazione dell’esercizio del potere stesso testimoniata anche dalle fonti umbre. Alla luce di tali osservazioni va riconsiderata per intero la storia altomedioevale di Assisi, che non ha goduto certo di molta attenzione, da sempre sopraffatta dagli studi su san Francesco, sia a livello locale che nell’ambito della storiografia accademica.

Nelle *Ricerche sui poteri civili dei vescovi* si parla di Assisi per la prima volta a proposito della viabilità dell’Umbria tardoantica, all’interno di un vasto affresco che serve a lumeggiare i tratti essenziali della situazione delle città umbre fino alla guerra greco-gotica. Sulla base della ricostruzione della *Tabula Peutingeriana* fatta dal Miller²⁷ il Mochi colloca Assisi sulla strada che da Forum Flamini (Foligno), passando per Spello, conduceva verso l’alta valle del Tevere²⁸. Fondandosi sul poco che si evince da Procopio di Cesarea e da alcuni passi dell’epistolario di Gregorio Magno, il Mochi afferma che ad Assisi i Goti non si stanziarono se non con un presidio militare, lasciando perciò un ampio margine di azione al vescovo nell’ambito dell’esercizio dei poteri civili. Sia Teodorico, assai rispettoso delle prerogative vescovili sancite dalla legislazione romana²⁹, sia i suoi successori “si appoggiarono ai vescovi per incarichi di fiducia e spesso anche per particolari negozi del regno e per questioni riguardanti la vita cittadina”³⁰. Di una certa rilevanza per la storia assisana è la notizia, tramandataci dal *Chronicon* di Marcellino, della legazione a Costantinopoli presso Giustiniano svolta nel 547 dal vescovo di Assisi, Avenzio, su incarico dei Goti³¹. Già il Di Costanzo, commentando questa fonte, coglieva nel segno quando affermava: “Il Vescovo adunque uomo di consiglio, e di probità dovette ubbidire al nuovo principe, e porsi alla testa dell’ambasceria spedita dal Re all’Imperadore Giustiniano in Costantinopoli. Abbiamo molti consimili esempj, in cui i buoni Vescovi delle città conquistate fatti mediatori per la sicurezza de’ lor cittadini venivano impiegati dai nuovi principi anche barbari a funzioni così onorifiche, utili al pubblico, e alla pietà cristiana conformi”³².

²⁶ Per una sintesi efficace si veda G. TABACCO, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. FIRPO, vol. 2/2, Torino, UTET, 1983, pp. 55-115; G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979. Di grande utilità la raccolta di saggi G. TABACCO, *Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo*, Torino, Einaudi, 1993.

²⁷ Cfr. K. MILLER, *Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana*, Stuttgart 1916, rist. anast. Roma 1964, col. 305. Qualche osservazione in D. A. BULLOUGH, *Dalla romanità all’alto medioevo: l’Umbria come crocevia*, (Atti del X convegno di studi umbri, Perugia 1978), pp. 177-192.

²⁸ MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi* cit., p. 17.

²⁹ Su queste prerogative l’autore si sofferma più diffusamente nel già citato volume sopra Vescovi e città; ora si veda *La giustizia nell’alto medioevo*. Quarantaduesima settimana di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo (Spoleto 1994), Spoleto 1995, e in particolare gli interventi di G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi nel mondo antico*, e di W. HARTMANN, *Der Bischof als Richter nach den kirchenrechtlichen Quellen des 4.-7. Jahrhunderts*.

³⁰ MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi* cit., p. 23.

³¹ MARCELLINI COMITIS *Chronicon*, in *Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi*, XI, p. 108: “Gothi legationem mittunt ad imperatorem per episcopum civitatis Assisinatium nomine Aventium”.

³² G. DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti riguardanti S. Rufino martire e vescovo d’Assisi*, Assisi 1797, p. 228.

Il Mochi Onory si soffermava anche sui “consimilj esempi” ai quali si riferiva il Di Costanzo e che riguardavano le città vicine (Ercolano per Perugia, Fulgenzio per Otricoli, Fortunato per Todi, Cassio per Narni) e concludeva che, divenuto “il capo naturale della città”, il vescovo conservò questa sua preminenza di carattere non solo spirituale negli anni convulsi della guerra greco-gotica, durante la quale si combatté a lungo proprio per il controllo delle città umbre poste sulle più importanti vie di comunicazione che univano Ravenna a Roma. Assisi, per esempio, fu dapprima conquistata dai bizantini, indi ripresa da Totila, dopo la resa di Sisfrido, comandante del presidio militare bizantino³³. Pare perciò verosimile l'ipotesi secondo la quale l'allentamento dei “poteri statali” durante la dominazione gotica e il continuo avvicendamento di goti e bizantini durante la guerra durata dal 535 al 553 avessero prodotto una preminenza di fatto del vescovo all'interno della città anche nell'ambito temporale³⁴.

Nel terzo capitolo delle *Ricerche* il Mochi Onory si chiedeva se l'invasione longobarda e la conseguente divisione fra le città rimaste bizantine e quelle passate sotto la dominazione longobarda avessero mutato la fisionomia dei poteri civili attribuiti fino al 568 all'ordinario diocesano. Per quanto concerne la specificità del caso assisano, le fonti non forniscono nessuna risposta. Non pare però del tutto arbitrario estendere a questa realtà locale i risultati che fonti ben più cospicue - su tutte spicca il *Regesto di Farfa* - consentono di raggiungere per le città limitrofe che passarono ai longobardi e furono inquadrate nel ducato di Spoleto. Non sappiamo né se Assisi fosse sede di un gastaldato, né da quale gastaldato eventualmente dipendesse. Nessun soccorso ci viene, a tale proposito, dalla carta nr. 54 del *Regesto di Farfa*, del 763, sottoscritta da un “Aurimo notarius civitatis Asisinatae”³⁵, che testimonia solamente l'esistenza di questo importante funzionario pubblico.

Riesce difficile definire la qualità dei rapporti intercorsi fra i vescovi cattolici e le autorità longobarde, ma sembra altrettanto difficile immaginare che l'invasione del 568 avesse potuto creare relazioni particolarmente conflittuali. Ciò, a ragione, ritiene il Mochi, sulla base dell'epistolario di Gregorio Magno³⁶, concludendo che anche nell'età longobarda ai vescovi spettavano diverse competenze all'interno della città, tali da equipararli addirittura agli ufficiali pubblici, con i quali partecipavano sia ai solenni placiti ducali, sia alle assemblee locali minori, ma senza particolari attribuzioni che ne sancissero in qualche misura l'eccellenza rispetto ai funzionari laici³⁷. Per Assisi disponiamo di una sola notizia relativa a un vescovo. Si tratta della sottoscrizione di Aquilino al concilio romano presieduto da Martino I nel 649³⁸ e non nel 659 come voleva il Di Costanzo sulla scorta dell'Ughelli³⁹.

Più numerose sono, per l'Umbria, le fonti relative all'età carolingia, ma non per Assisi. Il passaggio del ducato di Spoleto alla monarchia franca, avvenuto nel 774, non produsse, secondo il Mochi Onory, cambiamenti decisivi nel rapporto tra vescovi, città e autorità secolari, nonostante che nei capitolari carolingi abbondino i richiami all'esigenza che conti e vescovi collaborino nel governo cittadino⁴⁰. Lo studioso tifernate osservava che tale inserimento dei vescovi nell'organamento governativo non era certo una novità introdotta da Carlo Magno e che anche quando i vescovi intervenivano nei placiti tenuti dai duchi o dai messi imperiali la loro presenza non differiva da

³³ Cfr. PROCOPIO DI CESAREA, *La guerra gotica*, a c. di D. COMPARETTI, vol 2, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1896 (Fonti per la storia d'Italia, 24), III, 12, p. 280 sg. Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 21. Per questi avvenimenti ma considerando soltanto l'area perugina si veda G. RIGANELLI, *Da Totila a Rachi: Perugia e il suo territorio nei primi secoli del medioevo*, «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», 91 (1994), pp. 5-45.

³⁴ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 24-27.

³⁵ *Regesto di Farfa*, a cura di I. GIORGI - U. BALZANI, vol. 2, Roma, Società romana di Storia patria, 1879, p. 57 sg. Sottoscrive la carta anche un “Leopardus de Asisi” in qualità di testimone.

³⁶ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 74-89

³⁷ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 100-102.

³⁸ Cfr. J. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, X, Florentiae 1764, col. 867: “Aquilino Assisinati episc.”. Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 81.

³⁹ Cfr. DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti riguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 228.

⁴⁰ Per una prospettiva del tutto opposta si veda O. BERTOLINI, *I vescovi del «regnum Langobardorum» al tempo dei carolingi*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX - XIII) cit.*, pp. 1-26.

quella dei giudici ordinari laici⁴¹. Tra le varie prove addotte per dimostrare questa tesi interessa la storia assisana il placito tenuto a Norcia nell'agosto dell'821 dal conte Aledramo e dai vassi Adelardo e Leone, messi dell'imperatore Ludovico il Pio⁴². A quella solenne assise, dove si giudicava una vertenza fra il monastero di Farfa e il duca di Spoleto Guinigi, parteciparono, tra gli altri, "Siguald, Magio, Hittone et Liuthard episcopis"⁴³. Non sappiamo quale fosse la sede episcopale di Hittone, mentre gli altri tre erano rispettivamente vescovi di Spoleto, Assisi e Lucca⁴⁴. Il vescovo Magione, che, a differenza degli altri tre "colleghi", non sottoscrisse il placito è il "Maio" del quale il Di Costanzo ricorda la presenza anche al concilio romano presieduto da Eugenio II nell'826⁴⁵. Magione non è l'unico vescovo di Assisi del IX secolo attestato. A ragione il Di Costanzo dubitava dell'esistenza dei vescovi Pascasio e Bencreato⁴⁶, ma accettava, giustamente, l'attestazione del vescovo Ibone, presente al concilio romano del dicembre dell'853 presieduto da Leone IV⁴⁷. Nulla di più sappiamo tuttavia sul conto di Magione e di Ibone, né il Mochi Onory poté rinvenire nelle fonti assisane quegli elementi che gli consentirono di descrivere per le altre realtà umbre l'evoluzione dei poteri civili dei vescovi in relazione con l'accresciuta autorità degli stessi nei processi celebrati all'interno della loro città, nei quali erano giudici prevalenti, con poteri del tutto analoghi a quelli degli ordinari giudici locali⁴⁸.

È noto, e lo era anche ai tempi del Mochi Onory, che in Italia settentrionale i poteri civili dei vescovi si svilupparono ben più precocemente e con ben maggiore rilevanza che in Toscana e in Umbria⁴⁹, forse a causa della presenza, in queste ultime regioni, di autorità laiche che proprio nei secoli X e XI andavano rafforzandosi. Pur essendo impossibile, per questo motivo, la formazione di ulteriori nuclei di potere attorno al vescovo, continuarono tuttavia gli interventi vescovili nella vita pubblica, secondo le modalità che ne avevano regolato nei due secoli precedenti lo svolgimento.

La presenza di funzionari pubblici laici non implicava però necessariamente la decadenza delle chiese vescovili, che possedevano cospicui patrimoni sia nella città che nel contado, come dimostrano anche le pergamene dell'Archivio di S. Rufino. È vero solo in parte, però, che "per Assisi i documenti del secolo X che ci sono pervenuti, riguardanti in qualche modo la chiesa vescovile, concernono disposizioni di beni appartenenti a questa chiesa, come vendite, concessioni livellari, donazioni etc."⁵⁰. Le pergamene del X secolo conservate nell'Archivio di S. Rufino sono in tutto tre ma solo due riguardano i beni della chiesa vescovile⁵¹.

⁴¹ Cfr. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 111.

⁴² I placiti del «Regnum Italiae», a c. di C. MANARESI, 1, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1955 (Fonti per la Storia d'Italia, 92), nr. 32, pp. 98-103.

⁴³ I placiti del «Regnum Italiae», 1 cit., nr. 32, p. 99. Cfr. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 110.

⁴⁴ I placiti del «Regnum Italiae», 1 cit., nr. 32, p. 99, nota 1.

⁴⁵ Cfr. Concilia aevi carolini, t. I/1, a c. di A. WERMINGHOFF, Monumenta Germaniae Historica, Concilia, t. II, Hannoverae et Lipsiae 1906, p. 561: "Maio episcopo Assisiense". Si veda in proposito DI COSTANZO, Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., p. 230 sg. Al Di Costanzo era noto anche il placito dell'821, che pubblicò nella seconda appendice della sua Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., pp. 361-364.

⁴⁶ Cfr. Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., p. 230 sg.

⁴⁷ Cfr. Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., p. 232. Per il concilio dell'853 si veda Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 843 - 859, a c. di W. HARTMANN, Monumenta Germaniae Historica, Concilia, t. III, Hannover 1984, pp. 308-346, in particolare si veda a p. 337 la sottoscrizione di "Ibo episcopus Assensis".

⁴⁸ Cfr. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 113. Si badi che questa è la differenza più notevole che il Mochi rileva confrontando la situazione carolingia con quella longobarda. La maggior precisione con la quale i carolingi determinarono il potere dei vescovi era però, secondo lo storico tifernate, un segno del ridimensionamento dell'autorità vescovile all'interno della città, a tutto vantaggio dei funzionari laici.

⁴⁹ Cfr. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., pp. 129-133. Per l'Italia settentrionale può essere considerata paradigmatica la situazione descritta in G. ROSSETTI, Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella Langobardia del secolo X, in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, a c. di G. ROSSETTI, Bologna, il mulino, 1977, pp. 113-148.

⁵⁰ MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 143.

⁵¹ Cfr. ASR, fasc. I, nr. 2 e nr. 4, rispettivamente del 963, gennaio e del 985, ottobre. La pergamena ASR, fasc. I, nr. 3 del 980 ottobre non riguarda invece il vescovo.

La più antica del fondo, del gennaio 963, già pubblicata dal Di Costanzo, fu posta dal Mochi come primo documento dell'appendice⁵² ed è relativa alla concessione in enfiteusi di alcuni beni della chiesa vescovile fatta dal vescovo Eremedio⁵³ in favore di "Joann filio quondam Filiperti"⁵⁴. È interessante che la transazione si sia svolta "per voluntate et consensu de primato clero et sacerdotes ordines, qui perordinati fuerint in officio sancto episcopio meo"⁵⁵. Infatti alcuni membri del clero della chiesa vescovile, col consenso dei quali il vescovo Eremedio agiva, sottoscrissero l'atto: l'arcidiacono Petrus, l'arcipresbitero Niand, e i presbiteri Leo e Guido⁵⁶. Le terre date in enfiteusi erano poste "in Asisi", in località "Macerata" e "Rotule"⁵⁷. Dalla carta risulta che il terreno sito in Macerata confinava con una "via", con i beni di tale "Joanni Tentardi", con beni già appartenenti al beneficiario dell'enfiteusi e con altri beni del patrimonio della chiesa vescovile. La terra posta in località Rotule confinava invece da un lato con una terra dello stesso beneficiario dell'enfiteusi e dagli altri col fiume Tescio ("fine"⁵⁸ Tesiu") e con beni "Ermenaldi comes". Il fatto che in località Rotule scorresse il Tescio indica che almeno una delle due terre date in enfiteusi era posta nel contado e non in città. Assai importante è l'attestazione di un conte. Non è detto né che Ermenaldo fosse ancora vivo nel momento in cui la carta veniva redatta, né che esercitasse realmente i poteri comitali. Spesso infatti l'uso degli appellativi di 'comes', 'dux' o 'marchio' durante l'alto medioevo si riferiva al fatto che si appartenesse a famiglie che, in un passato magari remoto, avessero rivestito quegli uffici pubblici⁵⁹. Ciò tuttavia non esclude che Ermenaldo fosse *realmente* un 'comes' che esercitava i poteri civili e la cui "efficacia" nel governo cittadino rendeva di fatto impossibile l'assorbimento di prerogative pubbliche da parte del vescovo. Nella pergamena del 963 si legge anche una clausola che prevede il pagamento di un censo annuo di due soldi da parte dell'enfiteuta da versarsi nella festa di S. Maria nel mese di Agosto⁶⁰. Ciò si comprende alla luce del fatto che, al momento della transazione, la sede liturgica del vescovo era ancora l'attuale chiesa di S. Maria Maggiore, mentre, come vedremo, nel XI secolo sarebbe stata trasferita a S. Rufino. Un'ultima osservazione merita il fatto che il vescovo si impegni a versare una forte multa "si vobis [scil. Johann] non defenderimus a bones omnes"⁶¹. Questa promessa dimostra che il vescovo esercitava sugli uomini che risiedevano o lavoravano sulle terre del patrimonio vescovile una protezione del tutto analoga a quella esercitata dagli altri proprietari laici. Ciò non comportava l'esercizio di nessun potere civile particolare ma costituiva un elemento senz'altro determinante per la vita cittadina, considerata la rilevanza del patrimonio vescovile, della quale fornisce un indizio anche il fatto che una delle terre date in enfiteusi a "Johannes filio quondam Filiperti" confinasse con altri beni appartenenti al vescovo.

⁵² ASR, I, 2. DI COSTANZO, Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., p. 364; MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., Appendice. Documenti, n. 1, p. 199sg.; regesto in A. FORTINI, Nova vita di San Francesco, vol. 3, Assisi 1959, p. 239.

⁵³ Per questo prelato si veda DI COSTANZO, Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., p. 233.

⁵⁴ ASR, I, 2. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., Appendice. Documenti, n. 1, p. 199.

⁵⁵ MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., Appendice. Documenti, n. 1, p. 199.

⁵⁶ Cfr. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., Appendice. Documenti, n. 1, p. 199. A buon diritto si parla, per i vescovi del X secolo, di "gestion synodale"; cfr. M. PARISSE, Princes laï ques et/ou moines, les évêques du X^e siècle, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, XXXVIII settimana di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo (Spoleto 1990), t. I, Spoleto 1991, pp. 492-497.

⁵⁷ Il Fortini intendeva che l'espressione "Macerata seo in Rotule" significasse che i due toponimi indicassero la stessa località (FORTINI, Nova vita di San Francesco, vol. 3 cit., p. 114), ma ciò contrasta con il seguito della carta, dove si legge che uno dei due terreni era in località Macerata, l'altro in località Rotule.

⁵⁸ Il Di Costanzo legge erroneamente "five"; cfr. Disamina, p. 364.

⁵⁹ Si vedano in proposito M. NOBILI, Le famiglie marchionali della Tuscia, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale* (Atti del I convegno, Pisa 1978), Pisa 1981, pp. 79-81; G. SERGI, Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra dinastie marchionali, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)* (Atti del primo convegno di Pisa 1983), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1988, (Nuovi studi storici, 1), p. 15.

⁶⁰ Cfr. MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., Appendice. Documenti, n. 1, p. 200.

⁶¹ MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., Appendice. Documenti, n. 1, p. 200.

A riprova del carattere strettamente privatistico dell'assunzione dell'impegno a difendere il possesso dei beni avuti in proprietà o in enfiteusi sta il fatto che anche "Stavili filius quondam Rainperti" promise al vescovo di Assisi Leone che avrebbe pagato una multa di cento soldi d'argento "si ad bones ominum [...] defendere vel antistare non potuerimus"⁶². Ciò accadeva nell'ottobre del 985, quando Stavili e il vescovo Leone⁶³ perfezionarono una permuta che riguardava beni siti "in territorio Asisinato" rispettivamente "in locus qui dicitur Putau de Usuli" e "in locus qui dicitur Caula"⁶⁴. Il Mochi Onory citava questa permuta per dimostrare che per tutto il X secolo si continuò a rispettare nelle terre che erano state longobarde la regola di Astolfo (749-756) che prevedeva nelle permutate di beni ecclesiastici la presenza di messi del re, vescovi o giudici oppure di tre uomini di provata fiducia⁶⁵. La presenza del vescovo Leone a questa transazione si spiega perciò alla luce di una legge longobarda, così come a una disposizione di Liutprando va ricondotta un'altra carta conservata nell'Archivio di S. Rufino, datata 980 ottobre, alla quale il Mochi Onory non fece riferimento perché non riguarda il vescovo⁶⁶. La pergamena è invece relativa alla concessione del "morincaput" fatta da Stefano Aforis alla sua promessa sposa Adelberga, figlia di Loterio. Una concessione assai comune, perché lo sposo donava la quarta parte dei beni da lui posseduti "in toto ducatum Spoletinum, seo in comitatum Asisinatum vel in Romanorum provintia et in tui ipsa civitate Asisi". Liutprando aveva infatti previsto che "Ipsum autem morgingab nolimus ut amplius sit, nisi quarta pars de eius substantia, qui ipsum morgingab fecit"⁶⁷.

A questo non vasto, ma ricco di spunti, panorama documentario si deve aggiungere soltanto, per il X secolo assisano, la sottoscrizione del vescovo Ingizone al concilio di Ravenna presieduto dal papa Giovanni XIII nel 967⁶⁸. Da quanto si è detto fino a questo momento si evince che dal 963 al 985 si succedettero sulla cattedra di Assisi ben tre vescovi. Ciò dimostra una certa continuità della 'series episcoporum', di contro alla estrema rapsodicità caratteristica dei secoli precedenti. Si può dunque con qualche ragione ipotizzare che con la seconda metà del X secolo si fosse iniziata una fase di espansione della chiesa vescovile di Assisi, gli effetti della quale si sarebbero manifestati pienamente nel secolo successivo, per cui disponiamo di una documentazione imponente, quasi del

⁶² ASR, fasc. I, nr. 4. Trascrizione in DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 367; regesto in FORTINI, *Nova vita di San Francesco*, vol. 3 cit., p. 239 sg.

⁶³ Per questo prelato si veda DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 235; G. SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern*, Berlin 1913, rist. anast. Spoleto, Centro Italiano di studi sull'alto medio evo, 1993, p. 228.

⁶⁴ DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 366.

⁶⁵ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 138. Nel testo si attribuisce erroneamente questa disposizione a Liutprando ma per l'esatta attribuzione ad Astolfo si veda p. 91. Per il testo della legge di Astolfo si veda AHISTULFI *Leges*, 16, in *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a c. di S. GASPARRI e C. AZZARA, Milano, Editrice La Storia, 1992, p. 258: "Si quis langobardus cum pontificibus, abbatibus vel custodibus ecclesiarum, seo exenodochiorum prepositis de quibuscumque rebus convenientiam fecerit, et poena inter se partes obligaverint et heredes vel successoribus suis conligaverint et idonei hominis interfuerint, non possint postea ab eorum successoribus removeri, sicut nec removitur ab eodem langobardo, excepto si pena obligatam componere voluerit. Si vero commutationem fecerint de casis, terris vel familiis, et fuerint inter missus regis vel pontificis seo iudices, aut tales hominis tres, quorum fides ammittitur, et res meliorata ei paruerit tunc, quando ipsa commutatio facta fuerit: quod pars loci religiosi suscipiat, nullo in tempore postea ab eorum successoribus removeatur, sed semper commutatio ipsa firmis permaneat; et si removeare voluerit, poena inter se conligata componat pars ipsa, qui removeare voluerit". Sulla legislazione longobarda riguardante i vescovi si veda BERTOLINI, *I vescovi del «regnum Langobardorum» al tempo dei carolingi cit.*, p. 1-12.

⁶⁶ ASR, fasc. I, nr. 3. Se ne veda, con le dovute cautele, la trascrizione pubblicata in A. FORTINI, *Assisi nel medioevo*, Roma 1940, p. 26. Per il regesto FORTINI, *Nova vita di San Francesco*, vol. 3 cit., p. 239.

⁶⁷ LIUTPRANDI *Leges*, 7, in *Le leggi dei Longobardi cit.*, p. 132.

⁶⁸ J. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XVIII, Venetiis 1773, col. 500: "Ingizo episcopus S. Asisinatae ecclesiae". Cfr. DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 233 sg.

tutto inedita e assolutamente inesplorata dalla storiografia⁶⁹. Nulla però ci autorizza a ipotizzare una parallela crescita dei poteri civili dei vescovi nel periodo considerato, almeno dal punto di vista giuridico-formale. Era, questa, l'opinione anche del Mochi Onory, il quale però intuiva che la preminenza vescovile nella vita cittadina, testimoniata solo sporadicamente dalle fonti umbre, era di carattere extra-giuridico, si fondava cioè su poteri di fatto e si sviluppava in contesti istituzionali estremamente labili.

Il carattere essenzialmente patrimoniale dei privilegi concessi da imperatori e papi alla chiesa vescovile di Assisi a partire dal secolo XI ci impedisce di individuarvi una qualsivoglia indicazione riguardo alla eventuale crescita dei poteri civili dei vescovi stessi. Col privilegio emanato prima del 1018, data del placito in cui quel documento fu pubblicamente letto, l'imperatore Enrico II si limitava a riconoscere i diritti del vescovo Giorgio sulle pievi e sulle "curtes" che già gli appartenevano⁷⁰. Ignoriamo purtroppo il contenuto delle concessioni fatte da Enrico IV alle quali fa riferimento Federico I nel diploma datato Pavia, 1160, novembre 21, con cui il Barbarossa sottopose la città e il comitato alla "imperialem iurisdictionem" e la dichiarò libera da qualsiasi altra autorità "sicut a temporibus quarti Henrici usque ad nostra tempora stetit"⁷¹. In ogni modo si noti che Federico I non solo limitò la crescita dei poteri vescovili ma inibì anche il funzionamento ordinario delle autorità locali, avocando unicamente all'impero il controllo della città e vietando risolutamente a duchi marchesi o conti di chiamare gli assisani a rispondere davanti a un placito⁷². Ancor più importante per la problematica che qui si prende in esame è il divieto di costruire nuovi castelli o una nuova città contro la volontà e all'interno dei confini del "comitatus"⁷³.

Per quanto concerne i privilegi papali, il Mochi Onory fondava la sua analisi sulla bolla di Innocenzo III del 1198 dalla quale si apprende che già Pasquale II, Callisto II, Innocenzo II, Eugenio III, Alessandro III, Urbano III e Clemente III avevano concesso analoghi privilegi alla chiesa vescovile assisana⁷⁴. Nonostante che sia quasi certo che il documento del 1198 non sia autentico⁷⁵, nulla ci vieta di pensare che chi aveva confezionato il falso si servisse di elementi reali quali, per esempio, le bolle precedenti. È degno di nota che nel falso del 1198 al vescovo di Assisi venisse riconosciuto il possesso dei castelli di Campolongo e di Valle Surda⁷⁶, ma si tratta, in ogni modo, di una testimonianza tarda e non sappiamo quando questa situazione si fosse creata⁷⁷.

Nel secolo XI le modalità della partecipazione dei vescovi all'esercizio della giurisdizione non cambiarono rispetto ai due secoli precedenti. Infatti, nel già citato placito del 1018, il vescovo Giorgio⁷⁸ si rivolgeva al duca e marchese Rainerio⁷⁹ perché riconoscesse i diritti spettanti al suo

⁶⁹ Per rendersi conto dell'entità del fondo pergameneo dell'archivio di S. Rufino si pensi che in esso sono conservati 136 documenti relativi al solo secolo XI.

⁷⁰ I placiti del «Regnum Italiae», II, 2, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1958 (Fonti per la Storia d'Italia, 96), nr. 300, pp. 597-599. Questo e gli altri privilegi sono elencati in MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 150.

⁷¹ Cfr. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 10/2, Die Urkunden Friedrichs I. 1158-1167, ed. H. APPELT, Hannover, Monumenta Germaniae Historica, 1979, nr. 321, p. 145.

⁷² Cfr. Die Urkunden Friedrichs I. 1158-1167, ed. cit., nr. 321, p. 145: "Quia vero predictam civitatem cum toto comitatu ad nostras manus et servitium imperii et ad potestatem nostram nostrorum successorum semper habere intendimus, auctoritate nostra iubemus quod nullo modo in causam vel in placitum ab aliquo duce vel marchione vel comite trahantur vel vocentur".

⁷³ Die Urkunden Friedrichs I., ed. cit., nr. 321, p. 145: "nec alicui liceat novum castrum vel civitatem construere contra voluntatem comitatus".

⁷⁴ Cfr. Assisi, Archivio Comunale, A, 1., trascrizione in FORTINI, Nova vita di San Francesco, vol. 3 cit., pp. 543-545.

⁷⁵ Su questo argomento si veda il nostro Vescovi e canonici ad Assisi nella prima metà del XIII secolo, in corso di stampa nel volume Assisi al tempo di Federico II, di prossima pubblicazione a cura dell'Accademia properziana del Subasio.

⁷⁶ Cfr. FORTINI, Nova vita di San Francesco, vol. 3 cit., p. 544.

⁷⁷ Il possesso di castelli da parte dei vescovi assisani è peraltro attestato da altri documenti autentici dell'inizio del XIII secolo, per i quali si veda D'ACUNTO, Vescovi e canonici ad Assisi al tempo di Federico II, in corso di stampa.

⁷⁸ Per questo prelado si veda DI COSTANZO, Disamina degli scrittori e dei monumenti riguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit., p. 234 sg.; SCHWARTZ, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern cit., p. 228.

episcopio⁸⁰. Analogamente nell'ottobre 1019, in un placito tenuto a Costano dal conte Inzitto, il vescovo Guglielmo⁸¹ ebbe ragione nella lite che lo opponeva a Pietro, figlio del fu Romano, per il possesso di un terreno la cui localizzazione è resa impossibile dalle condizioni pessime nelle quali ci è giunta la pergamena⁸².

Pessimo è lo stato di conservazione anche della pergamena I, 30 dell'Archivio di S. Rufino, relativa al placito tenuto nel comitato di Assisi nel 1036 da Liutolfo e Maginfredo, messi del duca e marchese Ugo, chiamati a decidere della lite fra il vescovo Ugo⁸³ e il presbitero Raino per il possesso di alcuni beni che lo stesso Raino aveva in precedenza ceduto al vescovo Guglielmo⁸⁴.

Nei placiti del 1018 e del 1019 (quello del 1036 presenta troppe lacune, che impediscono una verifica) i vescovi di Assisi da un lato sono presenti come parte in causa, dall'altro compaiono tra coloro che siedono per giudicare accanto al marchese e al conte senza però avere, come al solito, nessuna particolare preminenza rispetto ai giudici laici. Tale ambivalenza della presenza vescovile ai placiti esprime la misura dello scarso peso del vescovo nella definizione del giudizio anche nei casi nei quali non fosse parte in causa. Questa ambiguità delle assemblee giudiziarie vertenti su beni vescovili dovette creare qualche imbarazzo anche nel secolo XI, tanto che al placito tenutosi nell'aprile del 1038 a Costano per una lite riguardante beni di proprietà dell'episcopio il vescovo Ugo sedeva accanto ai messi imperiali Girardo e Guiardo, ma nel corso del dibattimento i diritti dell'episcopio (nel testo "beata domna sanctam Maria et sanctum Rofinum") vennero difesi da "Iohannes archipresbiter et priore" e da "Alveni abocato suo", ma non dal vescovo Ugo⁸⁵. La presenza del successore di quest'ultimo, Agino⁸⁶, è attestata dai due placiti tenuti a Colle Vignali, nel comitato di Perugia, il 7 e il 9 luglio del 1072 da Beatrice e Matilde di Canossa⁸⁷, ma ancora una volta si tratta di una presenza, per così dire, accessoria⁸⁸.

Da tutti questi placiti si desume che l'esercizio della giurisdizione spettava di volta in volta ai funzionari pubblici delegati direttamente dall'autorità centrale (messi imperiali, marchesi o messi dei marchesi) oppure a conti locali come quell'Inzitto che tenne placito a Costano nel 1019⁸⁹. Ha tuttavia ragione solo in parte il Mochi Onory quando afferma che "un'autorità laica locale non solo era tutt'ora esistente, ma [...] era la stessa notata nel secolo X"⁹⁰. La documentazione assisana dell'XI secolo infatti non ci autorizza in nessun modo a sottolineare questa continuità, in quanto se era costante la presenza di un'autorità laica, nulla possiamo dire sul fatto che fosse la stessa del

⁷⁹ Su questo personaggio si veda H. BRESSLAU, *Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad II.*, vol. I, Leipzig 1879, pp. 444-451.

⁸⁰ Cfr. supra, nota 70. Il Fortini (Nova vita di San Francesco, vol. 3 cit., p. 335) assegnava questo documento al 1068 ma la lettura diretta della pergamena toglie ogni dubbio sul fatto che il placito si tenne nel 1018.

⁸¹ DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 235 sg.; SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern cit.*, p. 228.

⁸² Cfr. I placiti del «Regnum Italiae», II, 2 cit., nr. 304, pp. 611-613. Originale in ASR, fasc. VII, nr. 1. Per questo documento si veda MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 159.

⁸³ DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, pp. 236-240; SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern cit.*, p. 228.

⁸⁴ Cfr. I placiti del «Regnum Italiae», II, 2 cit., nr. 342, pp. 91-94.

⁸⁵ I placiti del «Regnum Italiae», a c. di C. MANARESI, III, 1, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1960 (Fonti per la Storia d'Italia, 97), nr. 352, pp. 91-94. Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 160.

⁸⁶ Su questo importante vescovo si veda DI COSTANZO, *Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino martire e vescovo d'Assisi cit.*, p. 243 sg.; SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern cit.*, p. 228.

⁸⁷ Il placito del 7 luglio 1072 è pubblicato in *Le carte di Fonte Avellana, 1 (975-1139)*, a cura di C. PIERUCCI - A. POLVERARI, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1972, nr. 34, pp. 88-90; per quello del 9 luglio si veda I placiti del «Regnum Italiae», III, 1 cit., nr. 427, p. 308 sg.; utili indicazioni sulla documentazione relativa ai canossani si possono trovare in *I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa (Atti del convegno di studi, Reggio Emilia - Carpineti 1992)*, Bologna 1994.

⁸⁸ Così pensava anche il Mochi Onory (cfr. *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, pp. 178-181).

⁸⁹ Si veda supra, nota 82.

⁹⁰ *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 160.

secolo precedente. Affidarsi unicamente alla continuità con la quale nei documenti si citano i vari 'comites' può rivelarsi estremamente rischioso perché - come si è già detto - non sempre al fatto di fregiarsi di un titolo corrispondeva l'effettivo esercizio di una funzione di governo⁹¹. Diverso è invece il discorso se si considerino le "autorità secolari" nella loro globalità. Allora si vedrà che la documentazione relativa ad Assisi presa in esame offre, con una certa frequenza, testimonianze del controllo abbastanza stretto sulla città esercitato dagli imperatori salii e dai marchesi di Tuscia almeno fino al 1038. Le successive e non ancora del tutto chiare vicissitudini del ducato di Spoleto, annesso di volta in volta alla marca di Tuscia o allo stato pontificio⁹², lasciarono invece un notevole margine al rafforzamento di nuclei di potere egemonici su scala locale, anche se la loro supremazia non sempre assumeva i contorni di precise realtà istituzionali. Lo stesso Mochi Onory osservava che nel secolo XI il patrimonio delle chiese vescovili era in continuo aumento e aggiungeva: "La Chiesa vescovile ci si presenta quindi come un ente, che alla sua potenza morale, non mai venuta meno, aggiunge quella che derivava necessariamente dal suo organamento attuale"⁹³. Particolare attenzione lo studioso tifernate prestava alle acquisizioni da parte dei vescovi - che potevano essere il frutto di compere o di donazioni o di atti di sottomissione - di castelli situati nelle proprie diocesi o in quelle vicine, poiché da quelle acquisizioni derivavano necessariamente dei "poteri di diritto pubblico" ai possessori. Il più antico caso attestato per le città dell'Umbria è - secondo il Mochi - quello del castello di Sterpeto⁹⁴, una cui parte, nel marzo del 1056, Maria del fu Giovanni offriva "alla Chiesa cattedrale di Assisi"⁹⁵. La pergamena alla quale si fa riferimento è conservata nell'Archivio di S. Rufino⁹⁶ ma ciò non significa che destinatario della donazione fosse il vescovo allora in carica (Ugone o Agino). Anzi, dal documento si evince che la donazione venne fatta alla chiesa di san Rufino, rappresentata da Raginerio, priore della canonica di S. Rufino, dall'arcidiacono Giovanni e da altri canonici. Inoltre la donatrice pose la condizione che "nullus episcopus non abeat potestate, nec sustraere de ipsa ecclesia per nullum ingenio". Questa clausola sarebbe inspiegabile, se si pensasse che Maria del fu Giovanni facesse la sua donazione al vescovo. Non si capirebbe infatti perché la medesima escluderebbe dall'esercizio dell'autorità sul castello tutti i vescovi, compreso cioè quello di Assisi. Non sembra perciò azzardato ipotizzare che la donazione fu fatta soltanto alla canonica di S. Rufino e non al vescovo. Si pone qui un problema complicato che solo uno studio a tappeto delle carte dell'archivio della cattedrale potrebbe finalmente risolvere, quello della particolare situazione determinatasi col trasferimento della cattedrale da S. Maria Maggiore a S. Rufino. A partire dal 1035 ca. nei documenti la chiesa di S. Rufino viene designata con l'espressione "Casa Beatum domino Santo Rufino qui est episcopio et canonica"⁹⁷. Tale identificazione con "l'episcopium" può essere seguita con una certa continuità solo fino al 1080⁹⁸. Dopo quella data sembra però che il patrimonio del vescovo e quello della canonica siano nettamente divisi. Certo la donazione del 1056 rientra pienamente in questo lasso di tempo ma si badi che essa non sarebbe l'unica transazione di quegli anni che investiva soltanto la canonica di S. Rufino. Occorre perciò concludere che il documento citato dal Mochi Onory non è riconducibile con sicurezza a quel processo di acquisizione di diritti pubblici nel contado da parte del vescovo, perché forse non era il vescovo di Assisi il destinatario della donazione ma la canonica di S. Rufino. Ciò non toglie che probabilmente anche il vescovo mirasse al dominio del contado mediante il controllo di castelli, ma questo trova riscontri sicuri solo per il XIII secolo⁹⁹.

⁹¹ Lo stesso Mochi Onory riconosceva che "il potere comitale, sia pure entro i limiti accennati, non era certamente un potere esclusivo" (Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 182).

⁹² La più lucida esposizione di questi avvenimenti mi sembra ancora quella offerta da G. FATTESCHI, Memorie storiche-diplomatiche riguardanti la serie de' duchi e la topografia de' tempi di mezzo del Ducato di Spoleto, Camerino 1801, pp. 111-115. Il tema meriterebbe però di essere riconsiderato.

⁹³ Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 162.

⁹⁴ Si veda in proposito F. SANTUCCI, Sterpeto di Assisi, Perugia 1991, p. ____.

⁹⁵ Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 163.

⁹⁶ ASR, fasc. I, nr. 60; regesto in FORTINI, Nova vita di S. Francesco, 3 cit., p. 249.

⁹⁷ ASR, fasc. I, nr. 28. Regesto in FORTINI, Nova Vita, III, p. 244.

⁹⁸ L'ultima attestazione nel novembre di quell'anno è in ASR, fasc. I, nr. 94.

⁹⁹ Si veda in proposito D'ACUNTO, Vescovi e canonici ad Assisi nella prima metà del XIII secolo, in corso di stampa.

Passando dalla considerazione dei rapporti dei vescovi con il contado a quelli con la città, il Mochi Onory affermava: “Ma se le concessioni imperiali e pontificie attribuivano tanta poca parte di poteri sovrani alle nostre Chiese Vescovili, non è da credere che nella città il Vescovo fosse soltanto un’autorità religiosa ed esplicasse la sua attività soltanto nel campo morale”¹⁰⁰. L’autore riconduceva questa preminenza vescovile nella vita cittadina a una specie di processo di “osmosi”: se il vescovo esercitava poteri civili nel contado mediante il possesso dei castelli era insomma inevitabile che ciò si riflettesse negli equilibri interni della città. Le fonti assisane non consentono di individuare con sicurezza assoluta nessun possesso vescovile di castelli nell’XI secolo e questo potrebbe pregiudicare l’applicazione di questo paradigma alla nostra città. Ma lo stesso Mochi Onory, con uno scarto significativo, sposta la sua attenzione dai fatti meramente giuridici ai fatti economici, cercando di coglierne le ripercussioni sul reale esercizio del potere. Egli nota infatti che numerosi “feudatari” (e qui la terminologia storiografica risulta inevitabilmente invecchiata) del contado dovevano al vescovo censi, prestazioni annuali e servizi, oppure sottomettevano al vescovo i loro possessi con i relativi diritti, estendendo l’autorità del vescovo stesso ben oltre la sfera della pura spiritualità. Ricorre qui una metodologia di esegesi delle fonti che ricorda assai da vicino quella di Gioacchino Volpe. Rileggendo una pagina del già citato saggio su Volterra il paragone sembrerà più perspicuo: “Con Uberto, arcivescovo pisano e più ancora coi successori [...] mansi e corti e castelli si ammassano nelle mani di questi non più pastori di anime, ma rozzi, violenti reggitori di uomini [...] Si instaura, così, nel distretto di ogni castello e, più in grande, nell’intero territorio, una relativa unità patrimoniale e feudale a vantaggio del vescovo, la quale non può non essere principio di unità pubblica”¹⁰¹. Le analogie non hanno bisogno di essere ulteriormente sottolineate; solo si noti che dalle pagine del Mochi Onory manca qualsiasi giudizio moralistico del tipo di quello espresso dal Volpe sulla rozzezza e violenza dei vescovi, ormai ridotti a “reggitori di uomini”. Per lo storico tifernate l’attribuzione di poteri sia pure latamente temporali non pregiudicava il retto esercizio del ministero pastorale dei vescovi medioevali. Di questa “compatibilità” le fonti assisane offrono una giustificazione quasi paradigmatica. Lo stesso Mochi Onory, per dimostrare l’estensione del patrimonio vescovile cita alcune pergamene dell’Archivio di S. Rufino, delle quali forniamo un sommario regesto¹⁰²:

ASR, fasc. I, nr. 40 (1047, dicembre): il conte Ofrido del fu Rodolfo, anch’egli conte, dona alla “Casa Beato sancto Rofino qui est episcopio intus civitate Asisinata” un pezzo di terra¹⁰³.

ASR, fasc. I, nr. 44 (1051, febbraio): enfiteusi concessa dal vescovo Ugone a Orso e ai suoi eredi, con l’obbligo di versare un censo annuo di un denaro al vescovo¹⁰⁴.

ASR, fasc. I, nr. 60 (1056, marzo): si tratta della già citata donazione in favore della canonica di S. Rufino di Maria del fu Giovanni che riguardava, tra gli altri beni, una porzione del castello di Sterpeto¹⁰⁵.

ASR, fasc. I, nr. 70 (1065, marzo): il conte Leto, figlio del fu Adenolfo, conte a sua volta, dona al vescovo Agino un vigna posta “in vocabulo a sancto Feliciano”¹⁰⁶.

¹⁰⁰ Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 184.

¹⁰¹ VOLPE, Toscana medioevale cit., p. 152 sg. Su questa peculiarità della storiografia volpiana richiamava giustamente l’attenzione O. CAPITANI, Gioacchino Volpe storico del Medioevo, «Studi Romagnoli», 22 (1971), pp. 319-334, rist. in O. CAPITANI, Medioevo passato prossimo, Bologna, il Mulino, 1979, pp. 191-209. e in particolare p. 200.

¹⁰² Cfr. Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit., p. 186, note 1 e 2.

¹⁰³ Cfr. FORTINI, Nova Vita, III, p. 246.

¹⁰⁴ Cfr. FORTINI, Nova Vita, III, p. 246.

¹⁰⁵ Cfr. FORTINI, Nova Vita, III, p. 249.

¹⁰⁶ Cfr. FORTINI, Nova Vita, III, p. 251.

ASR, fasc. II, nr. 148 (1193, maggio 14): “Gibertus Binioli filius” dona alla chiesa di S. Giacomo tutti i suoi beni, compreso il servo “Rainuçalum”, e ad essa si sottomette in cambio del vitto e dell’abbigliamento¹⁰⁷.

ASR, fasc. II, 157 (1199, ottobre): Faido di Leone di Collemancio dona alla chiesa di S. Rufino tutti i suoi beni presenti e futuri, i suoi nipoti figli di Befanio e i loro eredi. Tutti costoro resteranno “pro hominico homines” della chiesa di S. Rufino, la quale si impegna ad aiutarli, difenderli e sostentarli¹⁰⁸.

Non si può non notare il ‘salto qualitativo’ esistente tra le pergamene tratte dal primo fascicolo e quelle del secondo. Due dei documenti del XI secolo testimoniano la crescita del patrimonio vescovile¹⁰⁹, uno invece è relativo alla gestione di questo patrimonio¹¹⁰. Tutto questo avveniva in un contesto ecclesiale caratterizzato da vivaci fermenti religiosi, che si esplicitarono nella costruzione della basilica “ugoniana”, dove fu trasferita la cattedrale, nel rilancio del culto civico di san Rufino e nel risveglio della vita comune del clero nelle canoniche cittadine, in linea con le tendenze proprie dell’età della riforma ecclesiastica del secolo XI.

Ben diversa è la natura delle transazioni alle quali si riferiscono le due pergamene della fine del XII secolo. Si trattava infatti di donazioni che investivano tutti i beni dei donatori, insieme con la loro stessa persona, i loro eredi e i loro servi. Si badi però che il destinatario delle donazioni, anche in questi casi non era il vescovo ma i canonici di S. Rufino, il cui patrimonio in quegli anni era sicuramente separato da quello del vescovo, che non viene neppure citato, così come non si ripropone nel testo l’equiparazione della canonica all’episcopio. Non disponiamo purtroppo di nessuna donazione simile fatta al vescovo. Ciò non toglie che le carte di S. Rufino mettano bene in luce che anche ad Assisi nel XII secolo si assiste a una crescita del controllo sulle terre e sugli uomini da parte del capitolo cattedrale, che non poteva non comportare anche l’esercizio di “poteri civili”. Le attestazioni riguardano, per questo periodo, la canonica di S. Rufino e non il vescovo, anche se si deve ricordare che l’archivio vescovile medievale di Assisi è andato totalmente disperso e ciò influisce pesantemente sulle nostre possibilità di giudizio¹¹¹. Ci troviamo in ogni modo di fronte a testimonianze che mostrano che le prerogative civili potevano essere esercitate dai vescovi solo al pari di altri soggetti ecclesiastici o laici, ma non in virtù del loro specifico ufficio. Ecco che allora la crescita dei nuovi ceti urbani che avrebbero dato origine al comune, nel caso di Assisi, va forse posta in relazione con lo svolgimento della vita del capitolo cattedrale piuttosto che con quello dei poteri vescovili; siamo però fermi ancora al livello delle semplici ipotesi, che meritano di essere attentamente vagliate¹¹².

Tredici dei quarantotto documenti pubblicati dal Mochi in appendice alle *Ricerche sui poteri civili dei vescovi* sono conservati nell’archivio di S. Rufino. Uno di essi era già stato edito dal Di Costanzo¹¹³, quattro sarebbero stati inclusi dal Manaresi tra i *Placiti del Regnum Italiae*¹¹⁴, uno sarebbe stato pubblicato anche dal Fortini¹¹⁵, che di tutti fornì un utile quanto insufficiente, ma

¹⁰⁷ Trascrizione in FORTINI, *Nova Vita*, III, p. 541 sg.

¹⁰⁸ Cfr. FORTINI, *Nova Vita*, III, p. 299.

¹⁰⁹ ASR, fasc. I, nr. 40; nr. 70.

¹¹⁰ ASR, fasc. I, nr. 44. Si ricordi però che sovente i contratti di enfiteusi seguivano la donazione che l’enfiteuta aveva precedentemente fatto dei medesimi beni.

¹¹¹ Si veda in proposito M. SENSI, *Sinodi e visite pastorali in Umbria nel ‘200, ‘300 e ‘400*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo* (Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia, Brescia 1987), a c. di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. TROLESE, G.M. VARANINI, I, Roma 1990, pp. 339-343.

¹¹² Un ottimo punto di partenza è costituito da A. BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di san Francesco* (Atti del V convegno della Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi 1977), Assisi 1978, pp. 271-336.

¹¹³ Si tratta di ASR, fasc. I, 2 del 963, per la quale cfr. supra nota 52.

¹¹⁴ Nell’edizione del Mochi corrispondono ai numeri 4, 5, 8 e 14 i placiti degli anni 1018, 1019, 1036, 1072. Per i riferimenti all’edizione Manaresi si vedano sopra le relative note.

¹¹⁵ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, appendice, n. 23, p. 231 sg.; ASR, fasc. VII, nr. 10; per la trascrizione del Fortini si veda *Nova vita*, III, p. 533 sg.

purtroppo ancora unico e indispensabile, regesto. Per i documenti elencati di seguito l'edizione del Mochi resta quindi la sola disponibile:

doc. nr. 3, p. 203: ASR, fasc. II, nr. 29 (1011, maggio); regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 273, dove giustamente si corregge la lezione del toponimo "Aluviu, qualem" fornita dal Mochi, con quella esatta "a lu Vingnalem"; Pietro del fu Giovanni vende a Eldebrando, figlio di Guidone, un terreno posto in città e uno all'esterno presso il "murum civitatis", nel luogo detto "lu Vingnale";

doc. nr. 6, p. 207: ASR, fasc. 1, nr. 24 (1030, marzo); ampio regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 243; Anastasio affranca il servo Petruzolo, figlio di una sua serva di nome Martiola, insieme con i suoi eredi, affidandoli al presbitero Runtum della chiesa di S. Damiano;

doc. nr. 11, ASR, fasc. I, nr. 47, p. 215 sg; regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 247. Il Mochi nel titolo lo data erroneamente 1051, ma dalla sua stessa trascrizione si vede che è del 1052, aprile; "Lopo, qui Alebolino vocatur, comes filio quoddam Anestasi qui fuit comes" dona alla "casa Beati Sancti Rufini, qui est episcopo, nella persona del priore Giovanni, una vigna con alberi, posta in località Alucaiano.

doc. nr. 19, p. 225 sg.; ASR, fasc. II, nr. 21 (1108); regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 271; Pezzitto dona a Leto, priore della canonica di S. Rufino, la persona di Guido, figlio del fu Rainerio de Bina, e dei suoi eredi con tutte le loro proprietà mobili e immobili presenti e future.

doc. nr. 21, p. 228; ASR, fasc. II, nr. 47¹¹⁶ (1118, settembre); regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 276 sg.; Guido, priore di S. Rufino, versa la somma di 22 soldi pavesi al conte Munaldo, figlio di Ofredo, perché non arrechi più alcun danno a Pietro e Bonizone con i loro figli e nipoti e tutti i beni mobili e immobili, detti Calamelli, posti in località Colle Luponis, i quali si erano dati alla chiesa di S. Rufino;

doc. nr. 26, p. 235 sg.; ASR, fasc. II, nr. 104 (1151, aprile); regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 288; Panzo, figlio di Ugone, insieme con i nipoti Severio e Vecclo di Oliverio, Salatino e Malatesta figli di Teste, Marco, Ascarello, Girardo e Rainuzo, figli di Bernardo e Girardo di Abuiamonte per il prezzo di tre soldi vendono a Oliverio e Bertrammo, figli di Gente, una terra con torre posta nella città di Assisi;

doc. nr. 27, p. 236 sg.; ASR, fasc. II, nr. 37 (1155, aprile); regesto in FORTINI, *Nova vita*, III, p. 274 sg.; Bernardo, figlio del fu Pagano, dona alla chiesa di S. Rufino, nella persona dell'arcipresbitero "Comes" la sua parte di una terra posta in vocabolo "Clesia" e la "usariam" di due suoi uomini. Sottomette inoltre a S. Rufino le figlie e la prole futura.

Anche scorrendo il sommario regesto dei documenti trascritti dal Mochi Onory, risulta evidente che essi forniscono ben poche indicazioni non solo sull'esercizio dei poteri civili dei vescovi di Assisi, ma anche sui vescovi in generale. Tutti riguardano infatti la canonica di S. Rufino, che soltanto in un caso, nel doc. nr. 11 viene identificata con l'episcopio. Lo studioso tifernate aveva lasciato al lettore l'interpretazione di alcuni dei documenti da lui trascritti, presupponendo invece che il vescovo fosse direttamente interessato alle transazioni testimoniate. Ma le affrancazioni di taluni servi, l'accommendamento di coltivatori e le donazioni delle quali l'Archivio di S. Rufino conserva la memoria provano che non il vescovo ma i canonici della chiesa maggiore sarebbero stati l'elemento catalizzatore dello sviluppo istituzionale, sociale ed economico durante l'alto e pieno medioevo assisano. O, per meglio dire, le fonti disponibili ci inducono a supporre che le cose stessero veramente così, in quanto - occorre ripeterlo - nulla ci è pervenuto dell'archivio vescovile di quel periodo. È certo però che i canonici di S. Rufino guidarono i primi passi del cammino che avrebbe condotto alla formazione del comune di Assisi. Lo dimostra il noto documento datato 1140, luglio

¹¹⁶ Il Mochi Onory indica in vece la segnatura erronea ASR, fasc. II, nr. 45.

(ASR, fasc. VII, nr. 10) col quale Offreduccio di Ugolino dona tutti i suoi beni alla chiesa di S. Rufino, nelle mani del priore Rainerio, “ad honorem et protectionem totius ascisinati populi”; in particolare il “castrum Morani” e la relativa “curia” (è, qui, sinonimo di ‘curtis’), compresi gli uomini che vi risiedono, sia liberi che servi. La solenne transazione si svolse “in ipsa platea ante Sancti Ruphini ecclesiam in presentia totorum asisientium civium qui ibi aderant”¹¹⁷. L’insistenza della fonte sul carattere pubblico e collettivo della transazione, accentuato dalla presenza di un “ascisiensis comes” di nome Matteo e di Guiduccio, figlio del conte Rainerio, inducono a pensare che aveva ragione il Mochi Onory quando affermava che “gli abitanti della città, [...] per mancanza di un forte governo statale sono costretti a provvedere in comune alle esigenze della vita cittadina”; ma nel caso di Assisi non era il vescovo “l’unica persona, che oltre alla forza morale possedesse anche una forza materiale propria, e che nello stesso tempo fosse per la sua città qualche cosa di più terreno che il capo supremo locale della vita dello spirito”¹¹⁸. Ben più efficacemente del vescovo la canonica di S. Rufino assunse il ruolo di epitome rappresentativa dell’unità dei ‘cives’, sulla base della sua solidità patrimoniale e nel nome di una religiosità ormai dimentica degli aneliti che avevano animato la vita comune del clero nell’XI secolo ma ancora attenta al significato del culto del santo patrono quale elemento caratterizzante l’identità cittadina¹¹⁹.

In conclusione si può affermare che il volume del Mochi Onory conserva ancora spunti di notevole interesse sia per il metodo rigoroso che lo contraddistingue sia per la originalità delle prospettive proposte. Inevitabili sono però anche i segni dell’invecchiamento di quelle ricerche, che esigono nuovi studi svolti sulla base delle fonti assisane nel loro complesso, non per individuarvi lo svolgimento dei poteri civili dei vescovi - il bottino sarebbe, ancora una volta, assai magro - bensì per comprendere l’articolazione dei rapporti sociali, economici, religiosi e politici nella città e nel contado.

¹¹⁷ Cfr. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, appendice, n. 23, p. 232; FORTINI, *Nova vita*, III, p. 534.

¹¹⁸ *Ricerche sui poteri civili dei vescovi cit.*, p. 193.

¹¹⁹ In generale per questi problemi si vedano i saggi raccolti in A. M. ORSELLI, *L’immaginario religioso della città medievale*, Ravenna, Edizioni del girasole, 1985.